



S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483
SCHIO, via G. D'Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080
Sito web: www.snalsvicenza.it e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 268
22 ottobre 2013

Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

e, p.c.

Assenze per gravi patologie

<i>L'art. 17, comma 9, del CCNL 29.11.2007</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.</i>
<i>Le gravi patologie</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il CCNL del Comparto Scuola non ha individuato, come invece hanno fatto altri comparti, alcuna specifica casistica.• La gravità della patologia non può ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico competente ad autorizzare l'assenza per malattia, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente ASL o da una struttura convenzionata.
<i>I due requisiti essenziali</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il riconoscimento della grave patologia richiede la sussistenza di due requisiti essenziali:<ul style="list-style-type: none">• che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da una struttura convenzionata;• che l'interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, che, per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità lavorativa.
<i>Il contenuto della certificazione medica</i>	<ul style="list-style-type: none">• La certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di uno specialista che opera presso gli ambulatori ASL) deve attestare:<ul style="list-style-type: none">• la sussistenza della grave patologia;• il percorso terapeutico cui il lavoratore è sottoposto con effetti invalidanti;• l'indicazione dei giorni in cui il dipendente deve essere considerato in condizione di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.
<i>La tipologia delle terapie</i>	<ul style="list-style-type: none">• Si tratta di terapie che per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente in condizione di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.
<i>I benefici di cui al comma 9 dell'art. 17</i>	<ul style="list-style-type: none">• I periodi di assenza per grave patologia:<ul style="list-style-type: none">• sono sottratti dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del periodo massimo di assenze;

	<ul style="list-style-type: none"> • sono retribuiti per intero; • non comportano la riduzione del trattamento economico accessorio (art. 71, primo comma, D.L. n. 112/08, convertito in Legge n. 133/08); • sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per l'effettuazione delle visite fiscali (art. 55 septies, comma 5, D.Lgs 165/2001).
<i>I periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici di cui al comma 9 dell'art. 17</i>	<ul style="list-style-type: none"> • I periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici previsti dal comma 9 dell'art. 17 sono: <ul style="list-style-type: none"> • i periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ad esempio, i giorni di ricovero ospedaliero o day hospital; • i periodi di assenza quale conseguenza della temporanea e/o parziale invalidità dovuta alle conseguenze certificate delle terapie in parola effettuate, cioè ai postumi diretti delle cure stesse; • le assenze per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.
<i>Le sedi Snals</i>	<p>Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 <p>Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 <p>Sede di Schio: via G. D'Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30

*a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it*